



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

**RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE E PROPOSTE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016)**

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Rossano Veneto, con atto del Consiglio comunale n. 25 del 30.04.2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 e 7 del 26.01.2016 è stato approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate;

Il piano di revisione straordinaria delle società possedute dal comune alla data del 23 settembre 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17.10.2017, regolarmente trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei Conti.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino **annualmente**, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi

dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato B) "Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28 dicembre 2018 è stata approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31.12.2017.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, le attività compiute dalla Società partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione, hanno riguardato:
 - ✓ fusione per incorporazione in Etra Spa delle società S.E.T.A: Spa, Brenta Servizi Spa e Altopiano Servizi Srl, con atto iscritto presso il registro delle imprese in data 27.12.2016;
 - ✓ alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest Srl, con rogito rep. N. 62949 del 31.7.2018;
 - ✓ riduzione al 20% della quota di partecipazione in ASI Srl;
- ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

Partecipazioni dirette

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

- ✓ E.B.S. S.A.R.L. - avvio della procedura per cessione quote a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- ✓ SINTESI S.R.L. – avvio procedura di fusione per incorporazione in ETRA;
- ✓ PRO.NET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – in attesa di definizione della procedura fallimentare del socio Attiva Spa;
- ✓ ASI S.R.L – mantenimento senza interventi, valutazione del contenimento dei costi di funzionamento e della possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;

- ✓ UNICAENERGIA S.R.L. – esame della produttività della società e ipotesi di avvio di procedura ad evidenza pubblica per cessione quote;
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. – mantenimento senza interventi;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenimento senza interventi.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 dicembre 2019 è stata approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31.12.2018.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, le attività compiute dalla Società partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione, hanno riguardato:
 - ✓ fusione per incorporazione di Sintesi Srl in Etra Spa.
- ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

Partecipazioni dirette

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

- ✓ E.B.S. S.A.R.L. – proseguire e portare a termine la procedura per cessione quote a società terze interessate;
- ✓ PRO.NET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – in fase di conclusione della procedura di liquidazione della società.
- ✓ ASI S.R.L – mantenimento senza interventi, valutazione del contenimento dei costi di funzionamento e della possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- ✓ UNICAENERGIA S.R.L. in corso il terzo avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cessione delle quote;
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. –Esplorare l'opportunità e la convenienza di dismettere la partecipazione della quota di Etra Spa;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenimento senza interventi;
- ✓ ONENERGY S.R.L. – procedere alla dismissione della partecipazione.

4. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

La presente ricognizione è relativa a tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Rossano Veneto alla data del 31 dicembre 2019.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'esercizio 2020 (art. 20 del d.lgs. n.175/2016)

Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da Etra Spa, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 9 dicembre 2019 e dal Comune di Rossano Veneto in data 30 dicembre 2019 con provvedimento consiliare n. 65.

1) E.B.S. S.A.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione precedente.

Al fine del perseguimento dell'obiettivo posto, nel corso del 2019:

- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'acquisto della quota detenuta da ETRA Spa;
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a presentare un'offerta d'acquisto;
- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 12.12.2019 il Seggio di gara ha provveduto all'apertura dell'unica offerta pervenuta. L'offerta, del valore di € 1.319.084,16 è stata valutata regolare;
- con determina del Presidente del Consiglio di Gestione n. 94 del 19.12.2019 è stata aggiudicata la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale della società E.B.S. – Etra Biogas Schiavon s.a.r.l. a favore della ditta BRD Biogas Refinery Development S.r.l. di Cittadella (PD) per un valore di € 1.319.084,16.

Nel corso del 2020:

- con atto notarile del 18.05.2020 è stato sottoscritto il contratto preliminare di cessione quote;
- con atto notarile del 30.11.2020 è stato sottoscritto l'atto di cessione quote a B.R.D. srl.

Pertanto, è stato portato a termine il procedimento di dismissione della partecipazione societaria detenuta da ETRA Spa, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo posto.

2) PRONET S.R.L. in liquidazione

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di sollecitare il completamento della procedura di liquidazione e chiusura della società. In data 13.12.2019 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione al 26.11.2019.

Su domanda presentata il 10.07.2020, **la società è stata cancellata dal registro delle imprese per l'intervenuta chiusura della liquidazione in data 04.11.2020.**

L'obiettivo previsto nel piano di razionalizzazione approvato lo scorso anno è stato raggiunto.

3) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria, con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

4) UNICAENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere con l'alienazione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione precedente.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, nel corso del 2019:

- in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 83.083,00. L'avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 62.312,00. Anche tale avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 50.000,00. L'avviso ha riscosso l'interesse di alcune società, le quali, tuttavia, formalmente invitate a presentare la loro migliore offerta, non hanno dato seguito all'interesse manifestato non presentando alcuna offerta.
- Nel corso del 2020, in data 28.07.2020, è stato pubblicato un quarto avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa in UNICAENERGIA Srl al prezzo minimo di vendita di € 45.000,00. Anche a seguito di questa procedura non è giunta alcuna offerta d'acquisto.

5) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere alla vendita delle quote di partecipazione possedute da ETRA Spa.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

6) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione.

Non si segnalano novità di rilievo per il 2020.

7) ONENERGY S.R.L.

A seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl avvenuta con atto notarile del 05.12.2019, ETRA Spa ha acquisito la titolarità di una quota di partecipazione pari al 30% in Onenergy Srl.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere alla dismissione della partecipazione.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

5. Proposta di Piano di Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate per l'esercizio 2021 (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)

Analizzato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2019 per l'anno 2020, si formula il seguente piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2021.

1) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi la realizzazione, l'acquisto, lo sviluppo, la manutenzione, la gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 24.586,00.

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo ad eccezione dell'esercizio 2015, in cui ha ottenuto un risultato negativo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

2) UNICAENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 19.11.2010, ha come scopo prevalente la progettazione, la costituzione, la ristrutturazione, la gestione, la manutenzione ed l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e la commercializzazione di energia elettrica.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 42% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è negativo per € 21.122,00.

La partecipazione societaria rientra in nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- la società, essendo inattiva, è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);

- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e).

Per il 2021 si conferma la proposta di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione.

3) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 551.608,24

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2021 si propone il mantenimento della partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci.

4) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 2.566,00.

La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d).

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

5) ONENERGY S.R.L.

La società, costituita in data 04.03.2009 ha come oggetto sociale la promozione e lo sviluppo, la progettazione, l'implementazione, la realizzazione, costruzione, installazione, manutenzione,

gestione e compravendita di fonti energetiche alternative. L'attività principale svolta è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido).

ETRA spa, a seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl, è subentrata a quest'ultima nella quota di partecipazione, pari al 30% del capitale sociale, di Onenergy srl. La compagine societaria è attualmente costituita da Marangon Carlo Alberto (35% del capitale sociale), ETRA Spa (30%), Ecofin srl (25%) e Calocchio Enrico (10%); il governo è affidato ad un Amministratore Unico.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 18.685,00.

La partecipazione societaria rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20 co. 2 lett. a) del d.lgs. 175/16, ovvero non appare riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del medesimo testo normativo secondo il quale solo in specifiche ipotesi le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società diverse da quelle aventi ad oggetto attività di produzione e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di procedere alla cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

6. Conclusioni

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2019, la ricognizione effettuata prevede il seguente piano di razionalizzazione:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A.	03278040245	1,57%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua e raccolta e gestione rifiuti solidi urbani	Mantenimento

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
E.B.S. S.A.R.L.	04500830288	1,55%	E' stato portato a termine il procedimento di dismissione della partecipazione detenuta da Etra; con atto notarile del 30.11.2020 è stato sottoscritto l'atto di cessione delle quote

PRONET S.R.L.	03557860289	0,41%	E' stato portato a termine il procedimento di liquidazione e chiusura della società in data 04.11.2020
ASI S.R.L.	04038770287	0,31%	Mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento
UNICAENERGIA S.R.L.	04518370285	0,66%	Perseguire l'obiettivo di alienare la quota di partecipazione di Etra Spa e dismettere la partecipazione societaria
ETRA ENERGIA S.R.L.	04199060288	0,77%	Mantenere la partecipazione societaria per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di Etra
VIVERACQUA SCARL	04042120230	0,21%	Mantenere la partecipazione societaria
ONENERGY S.R.L.	04373000282	1,02%	Procedere alla dismissione della quota di partecipazione

Il Comune di Rossano Veneto **non rileva partecipazioni dirette non più detenute**, alla data del 31.12.2019 o alla data di adozione del presente provvedimento di razionalizzazione, a seguito procedure di alienazione, cessione della partecipazione a titolo gratuito, recesso dalla società, messa in liquidazione o fusione della società.

Il Comune di Rossano Veneto **non rileva partecipazioni dirette detenute**, alla data del 31.12.2019 o **ancora detenute** alla data di adozione del presente provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione.